

**Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.**

Sulla GUUE L 207 del 10-8-2017 è pubblicato il Reg.to (UE) **2017/1444 del 9-8-2017** che istituisce, a decorrere dall'11 agosto 2017, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, classificabili ai codici Taric 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94, originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi dall'applicazione del dazio antidumping in questione i prodotti di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici», di acciai rapidi e quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Al riguardo, si fa presente che:

1. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società fabbricante	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Hesteel Co., Ltd Handan Branch	23,5%	C227
Handan Iron & Steel Group HanBao Co., Ltd	23,5%	C158
Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch	23,5%	C159
Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd	23,5%	C228
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd	17,2%	C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd	17,2%	C164
Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd	28,5%	C230
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd	28,5%	C112
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato del Reg.to (UE) 2017/1444	23,4%	C231
Tutte le altre società	28,5 %	C999

2. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società sopra menzionate è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della

società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

3. L'immissione in libera pratica dei prodotti in questione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;

4. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in questione;

5. La registrazione delle importazioni disposta dal Reg.to di esecuzione (UE) 2017/1238) deve essere interrotta.

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC

7210 4100 20, 7210 4900 20, 7210 6100 20, 7210 6900 20, 7212 3000 20, 7212 5061 20, 7212 5069 20, 7225 9200 20, 7225 9900 22, 7225 9900 35, 7225 9900 92, 7226 99 30 10 e 7226 9970 94

*(TAR n. 2017-67 prot. n. 93185 del 10-8-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*